

NUOVE INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Permesso retribuito di tre giorni per documentata grave infermità del coniuge o parente stretto – (nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008)

Ai sensi dell'art. 4, c.1, della Legge n. 53/2000 i lavoratori <<hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza (...) risulti da certificazione anagrafica>>.

In alternativa, in caso di grave infermità, è possibile <<concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa>>.

Il D.M. n. 278/2000 ha stabilito i criteri per la fruizione dei suddetti congedi ma non ha dato una definizione normativa di **"grave infermità"** e per questo motivo il Ministero del Lavoro, chiamato in causa, è intervenuto con risposta all'interpello n. 16/2008.

Tuttavia, a causa dell'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella suddetta risposta, lo stesso Ministero, con nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008, è tornato sulla questione riesaminando la problematica relativa sia alla definizione di "grave infermità", sia alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti. (**Vedi testo allegato**)

Alla luce dei nuovi chiarimenti riepiloghiamo brevemente la materia dei **"permessi per grave infermità"**:

- Al lavoratore spettano **tre giorni all'anno** di permesso retribuito per grave e documentata infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica;
- In mancanza di una precisa definizione nel testo di cosa si intenda per grave infermità il Ministero rinvia al D.M. n 278/2000 e quindi si possono considerare le seguenti patologie:
 - 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico

e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

- Il lavoratore è tenuto a **comunicare preventivamente** al proprio datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali sarà utilizzato.
- I giorni di permesso **devono essere utilizzati entro sette giorni** dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
- Per comprovare il diritto alla fruizione del permesso occorre presentare **idonea documentazione medica specialistica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.**, attestante le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza (si ritiene idoneo a tal fine il certificato redatto dallo specialista da cui si riscontra sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità).
- **La certificazione relativa** alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro **entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa** del prestatore di lavoro.
- I giorni **festivi ed quelli non lavorativi non vanno considerati** nei suddetti giorni di permesso.
- In caso di grave infermità il lavoratore può concordare col datore di lavoro, in alternativa ai permessi, **diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa**, anche per periodi superiori a tre giorni.
- **L'accordo è stipulato in forma scritta sulla base della proposta del lavoratore** e le diverse modalità di espletamento devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
- La riduzione dell'orario di lavoro deve **avere inizio entro sette giorni** dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Quando è in corso il diverso espletamento dell'attività lavorativa, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione.
- Quando è **accertato il venir meno della grave infermità** il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e può utilizzare il permesso non goduto per altri eventi nel corso dell'anno.
- I permessi in questione **sono cumulabili** con quelli previsti per l'assistenza ai portatori di handicap **dall'art. 33 della Legge 104/92.**
- I **contratti collettivi** possono prevedere **condizioni di miglior favore.**

(Allegato :Nota Ministero lavoro e politiche sociali 25/11/2008, n. 16754)

Roma, 25 novembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0016754

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 – documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000.

A seguito dell'emanazione dell'interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all'art 1 comma 1, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le AA.SS.LL. non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti. In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una *species* del più ampio *genus* dei gravi motivi indicati nell'art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso D.M., definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e "l'individuazione delle patologie specifiche".

Le patologie elencate nel citato D.M. (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo Decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L' art. 3 del Decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi

dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all'art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il CCNL Comparto Ministeri prevede, all'art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to *Paolo Pennesi*)